



NOMINA ESTERNA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREDISPOSTA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E PER IL PERIODO DI TEMPO DAL **01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024**

Il sottoscritto Dott. Roberto BERTINO acquisisce l'incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione esterno da **Marilena MICHELIS** in qualità di Datore di Lavoro / Rappresentante Legale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008 dell'Azienda :

CALORE VERDE SRL

SEDE LEGALE: Via Teco, 1 - 12078 - Ormea (CN) / p.iva 02799890047 / n° REA CN - 237182 / ATECO 35.3

L'Azienda al fine di consentire di assolvere nel migliore dei modi l'incarico di consulente esterno affidato, provvederà :

- a permettermi l'accesso e il visionare TUTTI gli ambienti e strutture di lavoro aziendali, comprese le sedi distaccate;
- ad informarmi sull'organizzazione aziendale (Dirigenti, Preposti, nomine interne, ecc...), su TUTTE le fasi di lavoro e su TUTTI i rischi connessi allo svolgimento dell'attività aziendale; l'eventuale non presenza nel Documento di Valutazione dei Rischi di un rischio aziendale non sarà imputabile al RSPP perché non messo al corrente dal Datore di Lavoro (il quale, conoscendo le dinamiche del lavoro aziendale e le attrezzature utilizzate, firma per consenso ed approvazione il DVR);
- a fornirmi in tempo utile l'elenco aggiornato del personale impiegato sul lavoro e a verificarne precedentemente la corretta formazione ed informazione.

D.Lgs. 81/08 - Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
 - a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Dott. ROBERTO BERTINO

Tecnico della Prevenzione / RSPP

Sicurezza / Igiene / Ambiente

c.f. BRTART80H09C589U

DATA : Data certa per invio pec

PER ACCETTAZIONE : TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

PER ACCETTAZIONE : TIMBRO E FIRMA DEL DL / RL

Il sottoscritto Dott. Roberto BERTINO, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000, dichiara di essere in possesso dei Titoli / Requisiti richiesti per l'assolvimento dell'incarico acquisito